

nel 1936 l'On. Consiglio di Amministrazione approvò un provvedimento di carattere eccezionale e transitorio inteso a fornire alle Agenzie Generali incaricate adatti a fronteggiare le aumentate spese di acquisizione degli affari conseguenti all'aumento del costo della benzina allora verificatosi. È noto infatti che gli Agenti Generali ed i loro collaboratori periferici, dovendosi necessariamente servire di automobili nella esplicazione del loro mandato produttivo, non possono trovare sufficiente compenso provvisorio se, col costo elevato del carburante, sono costretti ad effettuare lunghe dislocazioni in terra per l'acquisizione dei contratti.

Nel 1936, essendo il prezzo della benzina salito a L. 3.80, fu concessa perciò una extra provvigione di acquisto del 4% del premio di primo anno, ossia 1% per ogni 50 cent. di aumento del prezzo della benzina oltre il prezzo base fissato a L. 2, arrotondando a 50 cent. le frazioni superiori a cent. 35 e trascurando quelle inferiori a cent. 25. Tale sopraprovvigione, concessa sulla produzione ordinaria - escluse cioè le collettive e le popolari raccolte in terra, e quindi con esclusione di quelle raccolte nei capoluoghi, ebbe un benefico effetto sul lavoro in quanto servì ad attenuare il disagio